

## REGOLAMENTO DISCIPLINARE

### PREMESSA

Il presente regolamento assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 249/98 e modifiche apportate dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007). Esso elenca i diritti ed i doveri dello studente e delle studentesse, la disciplina che regola la vita scolastica e le modalità di applicazione del regolamento stesso.

*“ 1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art.1 – commi 1-2 DPR 249/98)”*

A seguito del D.P.R. 21/11/2007 n. 235, sono state apportate alcune significative modifiche allo statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24/06/1998 n. 249) in particolare si prevedono sanzioni disciplinari a carico degli studenti che si siano resi responsabili di episodi di particolare gravità e viene introdotto il “Patto di corresponsabilità” stipulato tra la scuola, lo studente e la sua famiglia. Il regolamento di disciplina degli studenti viene redatto alla luce delle seguenti disposizioni normative:

- DPR n. 249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, con le modifiche e le integrazioni introdotte dal DPR n. 235 del 21.11.2007
- Direttiva Ministeriale n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo
- Nota Ministeriale del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30.11.2007 Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche.
- Nota Ministeriale del 31 luglio 2008, prot. n. 3602/PO. Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valorizzazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell’articolo 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
- Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009.

### Art.1- MANCANZE DISCIPLINARI

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose. Debbono inoltre osservare i regolamenti dell’istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento. Costituiranno mancanze disciplinari anche i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, etnia e sesso. Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, al

di là dei profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, e si devono comportare in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'istituto. Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all'ambiente scolastico.

## **Art. 2- CODICE DISCIPLINARE**

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza. La responsabilità disciplinare è personale. Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinate in relazione ai seguenti criteri: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza; b) rilevanza dei doveri violati; c) grado del danno o del pericolo causato; d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolari riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi antecedenti l'infrazione; e) al concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra di loro. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso di un massimo dei dodici mesi precedenti. Per recidiva s'intende la reiterazione della violazione dei doveri.

## **Art.3- SANZIONI DISCIPLINARI**

Le sanzioni disciplinari sono l'annotazione scritta, il richiamo scritto, la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, l'allontanamento dalla comunità scolastica; l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato. Le sanzioni disciplinari sono irrogate sempre per iscritto e vengono comunicate allo studente interessato. I provvedimenti di allontanamento dalla scuola, di sospensione e di richiamo scritto sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati. Tipi di sanzioni Prima di procedere all'irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali. In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore.

A) AMMONIZIONE (da parte dei docenti) scritta sul diario/libretto e sul registro di classe

L'ammonizione scritta è il provvedimento disciplinare più lieve, ed è irrogata dal singolo docente mediante trascrizione nel registro di classe e comunicazione alla Presidenza. Della reiterazione dell'annotazione sarà data comunicazione scritta alla famiglia.

B) AMMONIZIONE (da parte del Dirigente Scolastico) verbale o scritta sul registro di classe

N.B. L'ammonizione scritta, sia da parte dei docenti che da parte del Dirigente Scolastico, può comportare anche una eventuale convocazione dei genitori. Il provvedimento disciplinare viene applicato dopo aver sentito il docente che ha segnalato l'infrazione e lo studente che ha commesso il fatto

C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA (sospensione) (Disposto dal Dirigente Scolastico o suo delegato su delibera del Consiglio di Classe convocato anche in seduta straordinaria). La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni: l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe che deve essere convocato con di tutte le componenti. Qualora fra le componenti elette vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare, o i suoi genitori, questi sono esonerati. Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del DS su richiesta del coordinatore, del Consiglio di classe: tale convocazione va notificata allo studente interessato, che si presenta per esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente (DS o suo delegato). Il Consiglio di classe convocato per esaminare l'eventuale irrogazione di una sospensione, può attribuire un'ammonizione. Per i periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente per valutare la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.

D) RISARCIMENTO DEL DANNO Per mancanze che determinino danni al patrimonio scolastico o privato per i quali è individuata la responsabilità, le famiglie sono tenute, secondo quanto previsto dal Patto di Corresponsabilità, al risarcimento del danno.

#### **Art.4- ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER PERIODI SUPERIORI A 15 GIORNI**

L'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni viene disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'ipotesi di reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Le sanzioni dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dagli scrutini finali o l'esclusione dall'Esame di Stato sono disposte dal Consiglio d'Istituto. Qualora fra le componenti elette vi sia lo studente che ha commesso il reato e/o i suoi genitori, questi sono esonerati dalla partecipazione alla riunione del Consiglio d'Istituto. Nei periodi superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia, e ove necessario con l'autorità giudiziaria e i servizi sociali, la scuola prevede un percorso di recupero educativo finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro dell'alunno nella comunità scolastica, se ciò è possibile. Tutte le sanzioni possono essere decise solo dopo la verifica della sussistenza di elementi Documentazione SGQ SIRQ MOD 791 IIS GIOLITTI - Torino Rev. 0 del 20.06.08 PAGE 1 concreti e precisi che attestino l'infrazione disciplinare da parte dello studente. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione familiare sconsigliano il rientro nella scuola, allo studente è permesso iscriversi ad altra scuola anche in corso d'anno. Le sanzioni per violazioni commesse durante le sessioni d'esame sono decise dalla commissione esaminatrice.

#### **Art.5- CONVERSIONE DELLE SANZIONI**

L'organo che commina la sanzione (ad eccezione di quelle previste nell'art.4) offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare. Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere in piccola manutenzione, sistemazione di spazi, o pulizie dei locali scolastici, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, attività di volontariato e tutoring (ad es. con studenti disabili e stranieri, prioritariamente entro la scuola e in subordine anche esterno alla scuola previa convenzione con Enti esterni). La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica.

#### **Art.6- PROCEDIMENTO**

Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni: il Consiglio di Classe, organo competente all'irrogazione della sanzioni, può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio. Norme di ordine generale riferite alle modalità di conduzione del procedimento disciplinare: · In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare. · Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto. · Lo studente ha la possibilità di produrre prove o testimonianze a lui favorevoli. · Il provvedimento adottato viene comunicato per iscritto alla famiglia dello studente.

#### **Art.7- IMPUGNAZIONI.**

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia dell'Istituto entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione stessa. L'avvenuta conversione della sanzione comporta rinuncia all'impugnazione Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla

scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Documentazione SGQ SIRQ MOD 791 IIS GIOLITTI - Torino Rev. 0 del 20.06.08 PAGE 1 Il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del regolamento (statuto delle studentesse e degli studenti) previsto dal D.P.R. 24/06/1998 n. 249 e integrato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235.

## **Art. 8- ORGANO DI GARANZIA: composizione, nomina e funzionamento**

L'Organo di Garanzia Interno previsto dall' art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, è costituito dal Dirigente Scolastico che funge da presidente e da 3 consiglieri: 1 in rappresentanza dei genitori, 1 degli studenti e 1 dei docenti. I consiglieri sono nominati, insieme al rispettivo supplente, per ogni anno scolastico dal Dirigente Scolastico su proposta rispettivamente: del Comitato Studentesco quanto allo studente, del Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti quanto al docente e del Comitato dei genitori per quanto attiene il genitore. Il comitato studentesco è formato dai rappresentanti di classe, d'Istituto e della Consulta; il Comitato dei genitori è composto dai rappresentanti eletti dai genitori delle diverse classi e del Consiglio d'Istituto. Le decisioni dell'Organo di Garanzia Interno sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Ove il Presidente sia legittimamente impedito a presiedere l'organo di garanzia, la funzione di presidenza è svolta dal Vicario o da altro docente suo delegato che già non rivesta le funzioni di consigliere. In caso di decadenza o trasferimento di uno dei membri dell'organo di garanzia è prevista la sua sostituzione mediante scorrimento della rispettiva graduatoria. L'organo di garanzia funziona con un minimo di 3 membri in unica convocazione. In caso di incompatibilità o dovere di astensione subentra un supplente individuato nella rispettiva graduatoria. I ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di competenza dell'Organo di Garanzia vanno presentati in forma scritta in Presidenza entro 15 giorni dalla determinazione delle sanzioni medesime e l'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico nei 3 giorni successivi. La decisione deve essere comunque presa, previa audizione degli interessati, entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicata agli interessati. L'Organo di Garanzia può essere convocato in qualsiasi momento ne faccia richiesta il Presidente o almeno la metà dei suoi componenti. Delle riunioni dell'Organo di Garanzia è redatto verbale a cura di un segretario nominato dal Presidente.

## **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Le **sanzioni di tipo A** sono irrogate dai docenti. Le ammonizioni scritte sul registro di classe devono essere comunicate per iscritto, tramite diario/libretto alle famiglie che hanno l'obbligo di vistare l'avviso. Dei provvedimenti più gravi dovrà essere informato il Dirigente Scolastico. Se il docente lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia.

Le **sanzioni di tipo B** vengono irrogate dal Consiglio di Classe per episodi di una certa gravità. Viene data comunicazione alla famiglia tramite lettera del referente, con la quale può essere disposta contestualmente la convocazione.

La **sanzione di tipo C** viene disposta su delibera del Consiglio di Classe convocato in composizione ristretta (solo docenti). L'allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni è disposto dal Consiglio di Istituto con delibera a maggioranza là dove si sia riscontrato un episodio di particolare gravità tale da configurarsi come ipotesi di reato che viola la dignità ed il rispetto della persona. L'allontanamento dalla comunità scolastica, per gravi e reiterate infrazioni, di norma non può essere superiore ai 15 giorni.

La **sanzione di tipo D ed E** viene disposta dal Consiglio di Istituto con delibera a maggioranza nei casi di recidiva di atti di violenza grave, o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale e di pericolo per l'incolumità delle persone. L'allontanamento è superiore ai 15 giorni e può prevedere l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.